

A tutti i Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 17-2023

Oggetto: **Contribuzione Colf e Badanti anno 2023**

L'INPS, con la Circolare n. 13 del 2 febbraio 2023, comunica gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2023 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati che, per il periodo tra gennaio 2021 - dicembre 2021 ed il periodo gennaio 2022 - dicembre 2022, è risultata pari a 8,10%.

Di seguito si riportano, le tabelle contributive fornite dall'INPS, **valide dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:**

Contratti a tempo indeterminato (senza contributo addizionale)

Retribuzione Oraria		Contributo Orario			
		Con CUAF		Senza CUAF	
Effettiva	Convenzionale	Totale	Di cui a carico lavoratore	Totale	Di cui a carico lavoratore
Fino a €uro 8,92	€uro 7,90	€uro 1,58	€uro 0,40	€uro 1,59	€uro 0,40
Oltre €uro 8,92 e fino a €uro 10,86	€uro 8,92	€uro 1,78	€uro 0,45	€uro 1,79	€uro 0,45
Oltre €uro 10,86	€uro 10,86	€uro 2,17	€uro 0,55	€uro 2,18	€uro 0,55
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€uro 5,75	€uro 1,15	€uro 0,29	€uro 1,16	€uro 0,29

Contratti a tempo determinato (con contributo addizionale 1,40%)

Retribuzione Oraria		Contributo Orario			
		Con CUAF		Senza CUAF	
Effettiva	Convenzionale	Totale	Di cui a carico	Totale	Di cui a carico lavoratore
Fino a €uro 8,92	€uro 7,90	€uro 1,69	€uro 0,40	€uro 1,70	€uro 0,40
Oltre €uro 8,92 e fino a €uro 10,86	€uro 8,92	€uro 1,91	€uro 0,45	€uro 1,92	€uro 0,45
Oltre €uro 10,86	€uro 10,86	€uro 2,32	€uro 0,55	€uro 2,33	€uro 0,55
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€uro 5,75	€uro 1,23	€uro 0,29	€uro 1,24	€uro 0,29

Dr. Paolo Dalmaschio

Consulente del lavoro – iscritto al n. 736 dell'Albo di Bergamo

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

La legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto, all'articolo 1, comma 137, **in via sperimentale per l'anno 2022**, il riconoscimento, nella misura del 50%, dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per 12 mesi a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. L'applicazione di tale norma continua a produrre effetti per le lavoratrici madri rientrate nel posto di lavoro entro la data del 31 dicembre 2022. L'Istituto ha fornito indicazioni in materia con la circolare n. 102 del 19 settembre 2022 e con il messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022, a cui si rinvia. Per accedere all'applicazione di tale esonero il datore di lavoro domestico potrà presentare domanda attraverso un apposito servizio, di cui verrà comunicato l'avvenuto rilascio con apposito messaggio in corso di predisposizione.

Ricordiamo, inoltre che i contributi devono essere versati trimestralmente entro il 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare di riferimento.

Pertanto, le scadenze di versamento relative all'anno 2023 risultano le seguenti:

- 1° trimestre (gennaio – marzo) entro il 10/04/2023;
- 2° trimestre (aprile – giugno) entro il 10/07/2023;
- 3° trimestre (luglio – settembre) entro il 10/10/2023;
- 4° trimestre (ottobre – dicembre) entro il 10/01/2024.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento dei contributi deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data **di licenziamento e/o dimissioni**.

Preme ricordare che, in aggiunta ai contributi obbligatori, i datori di lavoro che applicano il CCNL 8 settembre 2020 devono versare i contributi di assistenza contrattuale (CAS.SA.COLF) nella misura oraria complessiva, dal 1° gennaio 2023, di € 0,06, di cui € 0,02 a carico del lavoratore.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 05 febbraio 2023

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio